



I COMMENTI DI ISTITUTO AMBIENTE EUROPA AL D. Lgs. 81/08 ("TESTO UNICO")
7 – I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA NEL TESTO UNICO: l'art. 30 del D. Lgs. 81/08

I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA NEL TESTO UNICO: l'art. 30 del D. Lgs. 81/08

di Alessandro Mazzeranghi e Pasquale Casale (Mecq S.r.l.)

Come ormai è noto, l'estensione all'ambito della sicurezza sul lavoro del D. Lgs. 231/2001, che definisce la responsabilità amministrativa degli enti in caso di reati commessi da membri degli stessi, è avvenuta con la Legge 123/2007. Ad integrazione di tale previsione normativa, l'articolo 30 del D. Lgs. 81/08, il così detto "Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro", definisce le caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/01.

Per le fattispecie di reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi dai membri dell'ente stesso con violazione delle norme antinfortunistiche, sono adesso previste a carico dell'azienda sanzioni pecuniarie di importo significativo (fino a 1.500.000 ca.), unitamente alla previsione di ulteriori sanzioni quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività (fino ad 1 anno) e il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Per ottenere l'esenzione dalla sopra citata responsabilità amministrativa, le imprese costituite in forma societaria devono dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenirlo.

I requisiti che deve possedere il modello, perché possa avere efficacia esimente della responsabilità, sono definiti dallo stesso art. 30:

- assicurare un sistema aziendale per l'effettuazione delle attività inerenti l'adempimento degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- prevedere idonee modalità di registrazione di tale effettuazione;
- prevedere che la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio siano assicurate attraverso le competenze tecniche ed i poteri necessari;
- prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere infine un idoneo sistema di vigilanza sulla attuazione dello stesso modello e sul mantenimento nel tempo dei relativi requisiti.

Riteniamo, pertanto, che le questioni importanti da affrontare nella definizione di un sistema di gestione siano le seguenti:

1) L'ORGANIZZAZIONE

Le Società, così come gli Enti forniti di personalità giuridica e le Associazioni prive anche della personalità giuridica, sono tenute a darsi una chiara organizzazione, operando una precisa distribuzione di responsabilità e di poteri in relazione al tema in oggetto e cioè relativamente alla sicurezza a salute del lavoro.

Per potersi dare una chiara organizzazione, occorre definire chi fa cosa, quali sono i compiti e i poteri di chi opera in materia di sicurezza all'interno della struttura; è necessario, pertanto, analizzare la situazione organizzativa esistente, stilando un documento scritto in cui verrà riportata dettagliatamente l'effettiva distribuzione di ruoli e mansioni.

In definitiva la prima questione è: sapere chi fa cosa.

2) I SOGGETTI COINVOLTI - STABILIRE COME SI FANNO DETERMINATE ATTIVITA'

L'intento della legge è quello di prevenire i reati di lesioni e omicidio colposo commessi con violazione delle norme antinfortunistiche.

Occorre, pertanto, stabilire come si opera al fine di evitare di commettere i reati sopra citati e, quindi, devono essere stabilite le regole comportamentali per tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione degli stessi.



7 – I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA NEL TESTO UNICO: l'art. 30 del D. Lgs. 81/08

In sostanza, in materia di sicurezza sul lavoro, tutti coloro che all'interno dell'organizzazione possono commettere reati di lesioni o omicidio colposo devono essere messi "sotto controllo" e per questi soggetti devono essere definiti prima i ruoli e secondariamente le regole da applicare.

In definitiva la seconda questione è: sapere come si fa cosa.

3) DEFINIRE UN ORGANISMO DI CONTROLLO

La legge richiede di definire un organismo di controllo indipendente, autonomo e dotato di adeguati poteri, in grado di verificare che tutti i membri dell'organizzazione operino secondo quanto previsto al fine di prevenire la commissione dei reati di lesioni e omicidio colposo.

Nello specifico l'Organismo di Vigilanza deve::

- vigilare sull'effettività del modello (verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello adottato);

- verificare l'adeguatezza del modello, ossia la sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire i comportamenti non voluti;

- accertare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;

- aggiornare il modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, presentando proposte di adeguamento del modello e verificandone, successivamente, l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte (c.d. follow up).

In pratica l'Organismo dovrà esercitare un doppio controllo sia sulla effettiva efficacia e validità delle regole, sia sulla corretta applicazione delle stesse.

4) DEFINIRE UN SISTEMA DI SANZIONI

Qualora dall'attività di controllo emergessero delle violazioni, un organismo così strutturato, che evidentemente ha un elevato livello di fiducia da parte della direzione, di autonomia e di potere, non potrebbe ricorrere alla direzione stessa per definire sanzioni nei confronti dei soggetti che hanno contravvenuto alle regole aziendali mettendo a rischio l'azienda stessa.

Risulta di conseguenza necessario definire un sistema di sanzioni che l'organismo di controllo possa applicare, per così dire, in modo automatico; sanzioni concordate di entità adeguata, tali da poter essere applicate senza ulteriore accettazione da parte della direzione.

Cosa rischia un'azienda che non adotta i sistemi di organizzazione e gestione previsti dall'art. 30 del T.U. ?

Qualora un membro dell'organizzazione venisse condannato per lesioni o omicidio colposo e l'azienda non dimostrasse di avere una organizzazione atta a prevenire ed evitare il tipo di reato che si è verificato (quindi lo specifico reato, non un generico reato di lesione o omicidio colposo in azienda per ragioni di lavoro), alla responsabilità della persona fisica si aggiungerebbe, in sede penale, la responsabilità dell'azienda venendo punita per via amministrativa con una sanzione pecuniaria e con sanzioni di tipo interdittivo. Tali sanzioni possono essere applicate anche in via preventiva prima della sentenza definitiva di condanna.

Evidentemente presupposto per l'applicazione della sanzione amministrativa è la condanna del membro dell'organizzazione e quindi il reato deve essere stato effettivamente compiuto.

Su questa base, se non esiste un'organizzazione, un sistema all'interno dell'azienda per prevenire i reati e che abbia i requisiti previsti dalla normativa, l'azienda viene assoggettata a una sanzione amministrativa, che, per la sua stessa natura di sanzione, non può essere assicurata, come invece si può assicurare per esempio la responsabilità civile che pure ha una sua valenza in caso di lesioni o omicidio colposo; ne consegue che non potendo essere oggetto di assicurazione, la sanzione rimarrà ad esclusivo carico dell'azienda.

Modelli di riferimento

Il comma 5 dell'art. 30 chiarisce che, in attesa che la Commissione Consultiva di cui al precedente articolo 6, definisca ulteriori modelli organizzativi, le BS OHSAS 18001 e le Linee Guida UNI-INAIL si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

Riguardo tale presunzione di conformità, ci preme fare una precisazione.



7 – I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA NEL TESTO UNICO: l'art. 30 del D. Lgs. 81/08

L'aver un sistema di gestione, o addirittura avere un sistema di gestione della sicurezza certificato secondo OHSAS 18001, non garantisce pienamente il rispetto del D. Lgs. 231/01. Infatti questi sistemi non prevedono l'organismo di vigilanza indipendente, autonomo e dotato di poteri adeguati e, da questo punto di vista, non sarebbero pienamente conformi a quanto richiesto dall'art. 30 del c.d. Testo Unico e dal D. Lgs. 231/01.

È evidente, d'altro canto, che una azienda già dotata di un sistema di gestione della sicurezza, tanto più se certificato e quindi controllato e validato da terzi, dovrebbe riscontrare molta minore difficoltà nel completarlo con quanto necessario per il D. Lgs. 231/01.

Vogliamo ribadire, però, che non esiste una equivalenza assoluta.

Su questi temi, Istituto Ambiente Europa propone nelle prossime settimane un corso di formazione valido anche come aggiornamento quinquennale per RSPP e ASPP:

- **I modelli di gestione della sicurezza nell'industria: art. 30 del D. Lgs. 81/80 ("Testo Unico")**
- **FIRENZE 26 giugno 2008** [Vai al programma e scheda di iscrizione](#)

Per commenti e richieste di informazioni scrivere una mail a info@ambienteeuropa.it